



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
Via C. Braccianese n.44 - Tel.800633444

Prot. Int. 04/61-1 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 487

del 17 ottobre 2018

Prot. Gen. n. 91737

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7^

- **PREMESSO** che in via Aurelia Nord, nel tratto compreso tra l'intersezione con via delle Vigne e il km.74+100, ove è presente un distributore di carburante attualmente denominato "Ludoil", il Comune di Civitavecchia ha effettuato una serie di interventi manutentivi di restyling dei marciapiedi delle aree di sosta, delle fermate del Trasporto Pubblico Locale e della sede stradale;
- **PRESO ATTO** della mail, datata 28 settembre 2018, con cui l'Amministrazione comunale, chiede di limitare la sosta ai veicoli con massa a pieno carico inferiore a Ton.5,00;
- **CONSIDERATO** che l'Amministrazione comunale pone tra i vari obiettivi, da perseguire, la sicurezza della mobilità, con particolare riguardo alla circolazione dei veicoli e delle persone, si procede a istituire la disciplina di sosta vietata per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a Ton.5,00 sulle aree di parcheggio presenti in via Aurelia Nord nel tratto compreso tra via delle Vigne e il km.74+100;
- **LETTO** il parere favorevole all'istituzione della disciplina di sosta vietata per i veicoli con massa a pieno carico superiore a Ton.5,00, espresso dal Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia, con nota n.88558 datata 08 ottobre 2018;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento al Comandante Avv. Pietro CUCUMILE dell'incarico di Dirigenziale del Servizio 7^;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO e comunque dalla data di apposizione della segnaletica stradale prevista:

VIA AURELIA NORD nelle aree destinate a parcheggio, in entrambi i lati, del tratto compreso tra via delle Vigne e il km.74+100:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli con massa a pieno carico superiore a Ton.5,00, ad esclusione degli autobus del Trasporto Pubblico Locale e Extraurbano, nonché dei veicoli addetti alla raccolta dei rifiuti.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc. C.S.P. s.r.l. - servizio segnaletica per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - c. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - d. alla soc. C.S.P. s.r.l., servizio T.P.L. e igiene pubblica e alla soc. CO.TRA.L. s.p.a., ognuno per la propria competenza.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Adv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Pietro Adv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI